

## **ALLEGATO 2 VIAGGI D'ISTRUZIONE**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

- Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992
- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (G.U. n. 88 del 14 aprile 1995)
- Circolare Ministeriale n. 623 del 2 ottobre 1996
- C.M. n. 181 - 17/03/1997;
- D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999
- DPR 275/1999

#### **ART.1 - MOTIVAZIONI**

I viaggi di istruzione e le visite guidate favoriscono l'integrazione scuola territorio e costituiscono utili occasioni di arricchimento del patrimonio culturale e di socializzazione tra gli alunni. Ogni consiglio di classe/interclasse promuoverà all'inizio dell'anno scolastico il programma delle visite guidate e/o dei viaggi di istruzione di uno o più giorni, tenendo conto del prospetto generale delle uscite, i relativi problemi organizzativi e i docenti accompagnatori, compresi quelli supplenti. Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi e si possono distinguere in:

a - Viaggi e visite diretti ad accrescere il patrimonio culturale degli allievi attraverso visite a luoghi di interesse artistico, storico, scientifico, etc.;

b - Viaggi e visite di carattere orientativo - professionale, anche in vista del futuro inserimento lavorativo degli allievi;

c - Viaggi e uscite di carattere sportivo e naturalistico per accrescere lo spirito associativo degli allievi ed allargare l'ambito di conoscenza e la sensibilità ambientale.

#### **Art. 2 REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE**

La richiesta di uscita didattica deve essere consegnata in Segreteria o presso i Fiduciari di plesso non meno di 5 giorni lavorativi prima dell'uscita stessa, in modo che possa essere debitamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo delegato. L'uscita non può effettuarsi in assenza di autorizzazione scritta apposta in calce alla richiesta.

L'uscita didattica è parte integrante della programmazione della classe condivisa, all'inizio di ciascun anno scolastico, in sede di incontri di Programmazione (nella Scuola primaria) o di Consiglio di classe (nella Scuola secondaria di I grado). Pertanto, per la Scuola secondaria di I grado, i docenti accompagnatori devono far parte del Consiglio della classe coinvolto nell'uscita. Non è ammissibile richiedere l'accompagnamento di docenti appartenenti ad una classe diversa da quella in uscita. Possono comunque essere richiesti come accompagnatori i docenti del Potenziamento, se disponibili.

Per ciascuna classe, il numero massimo di uscite didattiche, di durata pari a mezza giornata didattica, è fissato a 10, mentre per quelle di una giornata solare è fissato a 2. Per ciascun docente, sia come proponente l'uscita didattica che come accompagnatore di un'uscita proposta da altro docente, è fissato il numero massimo di 10 uscite durante l'intero anno scolastico.

Per le classi terze della Scuola secondaria di I grado, in vista dell'Esame di Stato, non è possibile richiedere uscite didattiche per date posteriori al 30 aprile (art. 3).

Per le altre classi di Scuola primaria e secondaria di I grado, il termine ultimo per l'effettuazione delle uscite didattiche di mezza giornata o una giornata solare è fissato al 10 maggio. Sono esclusi i campi della scuola primaria e le uscite didattiche nel territorio che verranno attentamente vagliate dalla dirigenza scolastica se da effettuarsi oltre il 10 maggio.

### **ART. 3 - PERIODO PER EFFETTUARE I VIAGGI D'ISTRUZIONE**

I viaggi di durata superiore ad un giorno dovranno effettuarsi nel periodo compreso tra l'inizio dell'Anno Scolastico e il 10 maggio, esclusi i campi della scuola primaria e le uscite didattiche nel territorio che verranno attentamente vagliate dalla dirigenza scolastica, sentito il consiglio di classe o di team.

La data ultima per qualsiasi tipo di uscita, nelle classi terze della scuola secondaria, è il 30 aprile.

È consentita l'organizzazione da parte della scuola di viaggi di istruzione all'interno del territorio nazionale e all'estero al di fuori del periodo di attività didattica.

### **ART. 4 - CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI**

Nella scuola primaria le uscite sono concordate collegialmente nell'ambito degli incontri di Programmazione, nella scuola secondaria nei Consigli di Classe.

Il numero massimo di uscite didattiche di mezza giornata solare previsto in un anno scolastico per ogni classe è di 10, quello di una giornata solare due. E' possibile effettuare un solo campo scuola in un Anno Scolastico.

Il tetto massimo previsto per le uscite di mezza giornata può essere superato se queste fanno parte di un Progetto educativo-didattico condiviso ed approvato in sede di consiglio di classe o di team all'inizio dell'anno scolastico in fase di programmazione.

Rimane fissato nel numero di 10 il tetto massimo delle uscite didattiche (sia di mezza che di una giornata) nelle classi terze della scuola secondaria, escluso il campo scuola. Il tetto massimo annuale di spesa per le uscite culturali che comportano il pagamento di mostre, musei, cinema, teatro, ecc... pro capite è stabilito nella somma di euro cinquanta (delibera Consiglio di Istituto del 28/05/2015).

Qualora uno o più docenti volessero organizzare uscite didattiche non concordate negli ambiti sopra citati, dovranno darne comunicazione ai docenti del Consiglio della classe interessati almeno una settimana prima dell'uscita tramite apposita riunione.

La spesa per la partecipazione ai viaggi di istruzione è a totale carico delle famiglie. In generale è consigliabile seguire il criterio della rilevanza culturale della meta prescelta e della maggiore economicità dell'offerta pervenuta dalle agenzie, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità, per rispettare il criterio di equità.

Tutti i partecipanti alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile contro terzi.

Sono positivamente valutati i progetti di viaggio che generano sinergie e collaborazioni tra più Consigli di classe, al fine di ottimizzare le risorse e favorire il conseguimento di obiettivi formativi condivisi con la partecipazione di tutte le classi parallele di diverse sezioni.

In ogni caso, la meta ed i temi didattici del viaggio saranno legati alla progettazione del Consiglio di classe e coerenti con gli obiettivi del PTOF. Il Consiglio di Istituto si riserva di vagliare complessivamente quanto attiene all'organizzazione del viaggio.

**FAQ** Le visite didattiche e i viaggi di istruzione effettuati sia in territorio nazionale che all'estero, sia in periodo di attività didattica che al di fuori di questa, dovranno necessariamente essere assegnati tramite bando pubblico.

**La scuola declina ogni responsabilità di fronte all'organizzazione di viaggi di istruzione o uscite didattiche effettuate al di fuori dell'orario scolastico a titolo personale da parte dei docenti.**

Il viaggio di istruzione potrà svolgersi soltanto a fronte di comportamenti corretti e responsabili del gruppo classe nel corso della attività scolastica, a tutela della sicurezza dell'iniziativa.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite d'istruzione debbono essere in possesso di documento di identificazione e dell'autorizzazione da parte del genitore che esercita la patria potestà. Unitamente a tale autorizzazione i genitori faranno pervenire una dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne le condizioni.

Di regola il numero dei docenti accompagnatori sarà di uno ogni quindici alunni fermo restando la possibilità di elevare il numero degli accompagnatori nel caso di classi di scuola primaria. E' previsto un docente di sostegno per ogni alunno in situazione di handicap. In caso di necessità è possibile prevedere la partecipazione al campo scuola del personale AEC, pagato dalla famiglia o complessivamente da tutti i partecipanti al campo. Nella scheda di preparazione per il viaggio dovrà essere indicato per ogni singola classe il nominativo di un eventuale sostituto del docente accompagnatore. Si privilegia l'alternanza degli accompagnatori.

Per le uscite didattiche della scuola secondaria di primo grado nel territorio che vengano svolte con la presenza di esperti esterni, si deroga sul rapporto numero degli alunni/numero degli accompagnatori. Pertanto, per ogni gruppo di diciotto alunni ci sarà un solo docente accompagnatore. Restano ferme tutte le altre disposizioni in presenza di alunni portatori di handicap.

#### **ART. 5 - DESTINATARI E CARATTERISTICHE DELLE USCITE**

Alunni della scuola primaria - Uscite di un giorno a carattere culturale o naturalistico o campi scuola di più giorni.

Alunni della scuola secondaria classi prime - Uscite didattiche in orario scolastico nell'ambito del territorio circostante. Viaggio di istruzione in linea di massima per la durata di due o tre giorni di carattere sportivo o naturalistico o culturale con incluse possibilmente attività laboratoriali.

Alunni della scuola secondaria classi seconde- Uscite didattiche in orario scolastico nell'ambito del territorio circostante. Viaggio di istruzione in linea di massima per la durata di tre o quattro giorni, nel territorio nazionale, di carattere sportivo, naturalistico o culturale con incluse possibilmente attività laboratoriali.

Alunni della scuola secondaria classi terze- Uscite didattiche in orario scolastico e viaggio di carattere culturale di quattro o cinque giorni nel territorio nazionale o europeo.

Possano comunque essere presi in considerazione viaggi di istruzione aventi caratteristiche diverse da quelle su indicate se collegati con specifici progetti didattici in condivisione con le famiglie.

Per la scuola secondaria il Consiglio di istituto ha stabilito i seguenti tetti di spesa:

- per le classi prime 250 €,
- per le classi seconde e le classi terze 350 €.

Il tetto di spesa dovrà prevedere:

- coperture assicurative di vario tipo
- Trasporti (anche in loco)
- Pernottamento e prima colazione
- Un pasto giornaliero
- Iniziative didattiche (ingressi a musei, servizi per visite guidate, mostre e tutto ciò che è previsto dalla programmazione del viaggio)

## **FAQ** **oneri tributari di agenzia e/o d'iscrizione**

Per le uscite di un giorno il docente organizzatore darà comunicazione al Dirigente Scolastico su apposito modulo comprensivo dei dati per la gestione contabile entro 5 giorni prima; per le uscite di più giorni la comunicazione dovrà essere presentata 14 giorni prima. Contemporaneamente il docente registrerà l'uscita sul Registro di classe.

## **ART. 6 - PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI**

Ricordando che i viaggi e le uscite d'istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe. Salvo casi eccezionali non sarà ammesso lo svolgimento dell'iniziativa ove non partecipino almeno i tre quarti degli studenti regolarmente frequentanti ciascuna classe. Il numero dei partecipanti effettivi sarà conteggiato sulla base del versamento delle quote richieste come anticipo. Gli alunni che, per comprovati motivi, non partecipano al viaggio d'istruzione sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni e sarà cura del Consiglio di classe predisporre per essi delle attività culturali che possano, nei limiti del possibile, surrogare gli obiettivi dei viaggi d'istruzione. Tali attività saranno svolte o nella propria classe in presenza di insegnanti di sostituzione oppure mediante l'inserimento in classi parallele. Nel caso in cui il preventivo di spesa risulti elevato a causa della necessaria presenza dell'insegnante di sostegno o di personale educativo (oltre che dei docenti accompagnatori) e/o nella necessità di mezzi attrezzati per il trasporto di alunni diversamente abili e/o di particolare sistemazione alberghiera e/o di altre particolari esigenze, la classe provvederà a ripartire le quote eccedenti (meccanismo di solidarietà) in modo equo tra le componenti partecipanti al viaggio o alla visita d'istruzione. Non potranno essere approvati viaggi d'istruzione per i quali non siano indicati debitamente (per numero e requisiti) docenti accompagnatori e l'eventuale supplente.

## **ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

Il docente sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti e dei criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto, presenta al Consiglio di classe, all'inizio dell'anno scolastico, dei progetti di massima di viaggi d'istruzione. Il docente responsabile dell'organizzazione delle uscite e dei viaggi di istruzione, compila la scheda capitolato e la inoltra al Dirigente al fine di procedere al bando di gara o alle procedure di affidamento previste dalle norme. Il Consiglio di Istituto o una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, selezionerà il preventivo più conveniente e meglio rispondente alle richieste. Per i viaggi in pullman, dovrà essere acquisita ogni certificazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell'automezzo.

## **ART. 8- QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le quote di partecipazione per le uscite didattiche saranno versate su conto corrente intestato alla scuola, in due rate (anticipo e saldo). L'anticipo corrisponde, di norma, alla metà della spesa prevista. Nel caso di non partecipazione l'anticipo verrà restituito solo se possibile in base alle condizioni precisate sul contratto stipulato con l'agenzia. Il saldo sarà versato da ogni singolo alunno entro la data concordata con l'agenzia di viaggi, di norma quindici giorni prima della partenza.

## **ART. 9 - DOVERI DEGLI ORGANIZZATORI E ACCOMPAGNATORI**

Oltre a provvedere alla raccolta della documentazione gli insegnanti organizzatori cureranno ogni adempimento. In particolare per i viaggi il docente organizzatore sarà impegnato a consegnare agli studenti, ai genitori ed alla presidenza sia copia del programma della viaggio sia il recapito telefonico dell'albergo. E' opportuno che un genitore rappresentante di classe raccolga in busta chiusa e consegni all'organizzatore l'elenco dei cellulari dei genitori degli allievi partecipanti per

Per eventuali emergenze che si potessero verificare durante il viaggio sia di ordine medico che disciplinare. L'insegnante dovrà, inoltre, controllare anche il possesso dei documenti d'identità e sanitari (validi per l'estero) da parte di ogni studente e munirsi dei numeri telefonici relativi alle emergenze nel paese ospitante. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti all'obbligo della vigilanza come previsto dalla normativa. Di norma gli alunni dovranno ritirarsi nelle loro stanze alle ore 22:00 garantendo un comportamento civile ed educato durante tutta la notte.

I docenti accompagnatori, specialmente se si è all'estero, prima di far entrare i ragazzi nelle camere loro riservate, controlleranno sommariamente lo stato degli infissi (porte, finestre, maniglie, suppellettili), l'impianto elettrico, lo stato dei servizi sanitari e comunicheranno gli eventuali danni riscontrati alla direzione dell'albergo. In caso di danni provocati dagli alunni i responsabili saranno tenuti a risponderne personalmente. Al termine del viaggio i docenti accompagnatori presenteranno al DS una relazione sintetica sull'esperienza su apposito modulo, anche con proposte migliorative. In tale relazione, in particolare, viene espressa verifica sull'andamento della viaggio, ivi compresi l'interesse e il comportamento degli studenti. Sono inoltre indicati eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche ai servizi forniti dall'agenzia o ditta di trasporto.

#### **ART. 10 - COMPETENZE DEI DOCENTI**

Il docente/i organizzatore/i propone la visita d'istruzione, individua gli accompagnatori necessari all'attuazione della stessa. Gli accompagnatori sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle norme previste dalla C. M. 2 ottobre '96, n.623, integrata al 2002. Chi accompagna esercita attenta sorveglianza. Chi accompagna si accerta che gli allievi partecipino effettivamente alle attività previste dalla visita.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA' DEGLI ALLIEVI DURANTE I VIAGGI**

Agli allievi è fatto obbligo di partecipare alla gita a cui hanno dato adesione formale con anticipo, salvo motivazioni documentabili certificate dalle famiglie.

Gli allievi sono tenuti al rispetto delle regole indicate dai docenti, anche se non sono docenti della classe, e in particolare a:

- x rispettare l'ambiente, inteso sia come paesaggio naturale che come strutture
- x (alberghi, pullman, musei)
- x rispettare le esigenze altrui (il riposo e la tranquillità degli altri utenti del Servizio)
- x non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati.

#### **ART. 12 - COMPETENZE AMMINISTRATIVE**

E' compito della segreteria verificare i versamenti attraverso i bollettini consegnati dai docenti organizzatori e allestire gli elenchi degli allievi partecipanti, completi dei recapiti delle famiglie.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE**

Sarà cura delle famiglie:

- Comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione farmaci.
- Comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione, fermo restando che non sarà restituito l'acconto, ma, eventualmente, la quota relativa a costi non ancora sostenuti dalla Scuola.
- Accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, in quanto i docenti sono responsabili degli alunni solo nei tempi programmati
- Compilare un permesso scritto nel caso i genitori ritengano i loro figli in grado di raggiungere il proprio domicilio, al ritorno dalla visita.

## FAQ

Il presente Regolamento Viaggi per le visite ed i viaggi di istruzione approvato dal Consiglio di Istituto in data , fa parte integrante del P.O.F. della scuola e del Regolamento di istituto ed in quanto tale, oltre ad essere reperibile sul sito della scuola, al momento dell'iscrizione viene consegnato ai genitori che vi appongono la loro firma per presa visione.

**Guida del 21 marzo 2016 - Normativa, delibere, vigilanza, incentivi e riposo compensativo, responsabilità.**

La normativa

I DPR dell'8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347

([http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica\\_museale/dpr275\\_1999.pdf](http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/dpr275_1999.pdf))

hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero.

Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un giorno agli stage piuttosto che le settimane bianche, i viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono solo la funzione di suggerimenti di comportamento.

In particolare la C.M. 291/92

[http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/cm291\\_](http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/allegati/cm291_)

92.pdf e la C.M. n. 623/1996

[http://www.lazio.istruzione.it/offerta\\_formativa/cm623.pdf](http://www.lazio.istruzione.it/offerta_formativa/cm623.pdf)

Sulla materia è intervenuto lo scorso anno lo stesso Ministero e con nota dell'11.04.2012, prot. n. 2209 ha definitivamente chiarito che

[http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3f59595-e64f-4cc7-8f45-1d3dc892ca56/prot2209\\_12.pdf](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3f59595-e64f-4cc7-8f45-1d3dc892ca56/prot2209_12.pdf)

“L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.

Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.

È quindi in un apposito Regolamento o comunque nelle delibere che poi gli Organi Collegiali attueranno che le scuole possono decidere tutto:

Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;

La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;

La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;

La partecipazione dell'insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi

inaccessibilità;

Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi. Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

Ad esempio, per il numero degli accompagnatori, l'art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 precisava: "...si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta".

Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è ormai puramente indicativa, e ciò non toglie che le scuole possano decidere diversamente.

Indennità di trasferta, incentivi e riposo compensativo

L'art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=1405>)

ha soppresso sia l'indennità di trasferta sul territorio nazionale (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione) sia l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo, per le missioni all'interno e all'estero.

L'art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, <http://www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm>

ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all'estero.

Le diarie per le missioni all'estero sono state soppresse dall'articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD9170A6-1518-48C0-97B1-805BFF48FD3F/0/20100730\\_L\\_122.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD9170A6-1518-48C0-97B1-805BFF48FD3F/0/20100730_L_122.pdf)

I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell'istituzione scolastica.

Il Consiglio di istituto, ai sensi di ciò che prevede il CCNL /2007 all'articolo 88 comma 1, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

Si può quindi stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di uscita/viaggio a carico del FIS.

Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero", mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.

Per quest'ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa generale:

l'articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi".

l'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive".

l'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.

Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così "automatico", quindi è bene che anche questo aspetto sia oggetto di regolamentazione e di delibera degli organi collegiali.

Si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.

I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi

La prima cosa da verificare è l'esistenza della disponibilità dei docenti

accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere

organizzato.



~~Parco~~ tanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un'eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

La delibera attraverso cui l'organo collegiale autorizza l'uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

Dobbiamo precisare che le uscite e i viaggi si configurano come lavoro "supplementare" per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione dell'iniziativa, ed è appunto per questo che ogni docente dovrà dare il proprio consenso o il proprio diniego nelle apposite sedi collegiali.

Ciò ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno.

Su quest'ultimo punto giova anche ricordare che già la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, non prevedeva l'obbligo della partecipazione dell'insegnante di sostegno e recitava "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno"

L'accompagnatore, quindi, potrebbe anche essere un altro docente, un collaboratore scolastico o il genitore dell'allievo in disabilità, non per forza quello di sostegno.

La delicata questione della responsabilità dei docenti e degli allievi

Recentemente il Consiglio di Stato - Sez. VI - del 4 dicembre 2012 n. 6211 si è pronunciato sul tema dell'attribuzione del sette in condotta, per danni commessi nell'albergo durante un viaggio di istruzione, a tutti gli studenti che avevano partecipato al viaggio, a prescindere da ogni valutazione sul coinvolgimento di ciascuno nell'illecito.

Il Consiglio ha stabilito che non è legittimo il 7 condotta a "tutti gli allievi" partecipanti richiamando il principio della responsabilità individuale e affermando:

"E' ben vero che l'art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell'ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l'autore del fatto e chi 'autore' non possa essere qualificato. Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l'attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale."

Accoglie quindi il ricorso del padre di un allievo in quanto, dichiara il Consiglio, non è possibile "punire" tutti coloro che sono risultati presenti solo perché c'è stata la mancata individuazione dell'autore (o degli autori) di un illecito.

È bene quindi che i Consigli di classe si leggano tale sentenza.

Per i docenti la questione non è meno delicata.

La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recitava:

"Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)".

Anche per questo aspetto abbiamo una recente sentenza che ha fatto molto discutere, quella della

FAO  
Cassazione n. 1769 dell'8 febbraio 2012.

Il caso è quello della sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava in gita scolastica.

Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere l'albergatore, la scuola e i docenti. I giudici della Suprema Corte affermano che: "l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso". "...pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la "scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni".

È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli allievi.

L'altro aspetto è sicuramente quello relativo alla copertura assicurativa, soprattutto quando all'uscita/viaggio partecipano soggetti non facenti parte dell'istituzione scolastica (genitori/fratelli/ sorelle degli allievi; Assistente Educativo Comunale ecc.).

La copertura assicurativa deve esserci per tutti i partecipanti.

Nel caso di partecipazione di genitori degli allievi (o altro componente della famiglia o comunque soggetto esterno alla scuola), questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale.

➤ **Ministero della Pubblica Istruzione**  
**Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291**

Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive

### Introduzione

Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l'oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti pervenute.

Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate.

#### 1. Premessa

1.1 - Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti.

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata

**P**rogrammazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatrice rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

## 2. Finalità

2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi -obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.

Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.

Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.

## 3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare.

### a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;

### b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche ...) anche le visite presso le realtà aziendali;

#### c) Visite guidate

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati.

Tale beneficio, esteso ai gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, È fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli

organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;

#### d) Viaggi connessi ad attività sportiva

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa È di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come

"sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola.

Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

### 4. Destinatari

4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.

Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai colleghi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno

facilitare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.

4.2 - E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.4 - Per gli alunni minorenni È tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non È richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 - Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se È auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

#### 4.6 Destinazione

4.7 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4.

In via generale, È consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.

4.8 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si È già detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine.

E' inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato È il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi d'istruzione in

**raggiamento.**

E' consigliabile che il personale della scuola incaricato dell'organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l'iniziativa.

**4.9 - Viaggi all'estero.** Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia.

E' opportuno che la scuola, tramite l'ufficio scolastico provinciale, informi il competente ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).

Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO ... È opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.

Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovare della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).

**4.10 -** Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.

In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante;

- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.

Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo.

## **5. Organi competenti**

**5.1 -** I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974),

dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

**5.2 -** Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi.

~~PAO~~ Gli uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti.

Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza.

5.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.

Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non È necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o il direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata. Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola (cfr. punto sub 7.1).

5.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo o affacciatesi nel bacino del Mediterraneo.

Come per i viaggi all'interno, È necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3. In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni È qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio).

Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

5.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno, per l'appunto, rientrare i viaggi d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni.

L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.

Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato.

FAO I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

5.6 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo il punto 3.1 lettera b).

5.7 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica È, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi culturali, indetti da enti o associazioni, che comportino spostamenti in sedi diverse per l'esecuzione o la premiazione. Di tale norma dovranno tenere conto gli organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di concorso.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

5.8 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.

5.9 - E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

5.10 - Sempre per ragioni di sicurezza, È fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.

Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.

## 6. Docenti accompagnatori

6.1 - E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una



FAQ rotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

6.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

6.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto.

6.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

6.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

~~6.6~~ Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, È necessario:

- a) che le famiglie ne siano informate;
- b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;
- c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

6.7 - Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, È fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).

## 7. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti

7.1 - Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza.

In proposito, È auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman.

Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l'effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.

Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti nella deroga, sono quelli che si protraggono per l'intera notte e si concludono, in base agli orari ferroviari ufficiali, in ore propizie a consentire l'agevole espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli adempimenti connessi con la sistemazione in albergo della comitiva.

Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista possibilità di effettuare nelle ore notturne viaggi di così lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui sono tenuti gli accompagnatori all'arrivo, potrebbero invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo stesso viaggio si concludesse a tarda sera se effettuato nelle ore diurne.

Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990.

Giova far presente che il concetto di "convenienza" sottintende anche e soprattutto un significato economico, nel senso che deve essere precluso, compatibilmente con la disponibilità dei convogli, il ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto, dovuti a titolo di supplemento per i treni rapidi. Tali costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per effetto del pernottamento in treno.

7.2 - Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave. Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al pari

Per i viaggi a lunga percorrenza effettuati in treno.

Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno (ipotesi che si pone, per lo più, per i viaggi in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad una più attenta vigilanza anche in arrivo. Resta fermo che l'autorizzazione all'uso dell'aereo o la opportunità di far ricorso alla nave devono essere oggetto di una scrupolosa valutazione in sede di programmazione dei viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i maggiori costi per il biglietto dell'aereo o della nave, nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non compromettano l'organizzazione di altre iniziative verso località più vicine e meritevoli di altrettanto interesse.

7.3 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, È in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, È consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).

7.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.

7.5 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare.

7.6 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto.

7.7 - All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca;

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8.

7.8 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti,

all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7:

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato È dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo È coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

g) dichiarazione che il mezzo È regolarmente fornito di cronotachigrafo, che È lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);

l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico.

L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

7.9 - In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza.

7.10 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;

b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo È, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

7.11 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed

~~FAO~~gni sua parte, il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

## 8. Assicurazione contro gli infortuni

8.1 - Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che È comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.

In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, cosÌ come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.- In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:

a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all'estero, nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero;

b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E' consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;

c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori;

d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo d'ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.

Altri aspetti finanziari

8.2 - Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

8.3 - Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto.

8.4 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.

In quest'ambito È consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio.

Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione. Cenni riepilogativi sulla documentazione

8.5 - Al fine di evitare contrattempi che ritardano il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero (punto 6.4), ovvero, ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale (punto 6.2), potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale È parte integrante.

Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza

relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312/80 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, È la seguente:

- a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e) il programma analitico del viaggio;
- f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato (cfr. punti 9.7, 9.8, 9.9);
- h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6);
- i) lizze di assicurazione contro gli infortuni (cfr. punto 10).

Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di circolo o di istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere:

- l) la precisazione che È stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;
- m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l'espatrio.

8.6 - Circa gli atti che la scuola È tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2, 9.6, 9.7, 9.8, 10.

## 9. Disposizioni finali

9.1 -La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata tutte le circolari emanate, che sono conseguentemente da considerarsi abrogate.

9.2 -Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.

**La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all'organizzazione dei viaggi di istruzione?**

No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.

*I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?*

Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l'accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992?

**FAQ** Nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del '92 infatti riguarda diversi aspetti dell'organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell'agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l'organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.

*Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l'intervento della Polizia stradale?*

No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l'intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c'è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l'intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi.

*La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno?*

No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.

*Come posso richiedere l'intervento della Polizia stradale?*

In caso di necessità l'intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 - 113). La compilazione e l'invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l'intervento dell'itinerario, che saranno effettuati a campione.

➤ **Cosa bisogna fare per accompagnare gli studenti in gita all'estero? La Polizia di Stato ha fornito alcune indicazioni in questa breve guida.**

*Cosa bisogna fare per accompagnare gli studenti in gita all'estero?* La Polizia di Stato ha fornito alcune indicazioni in questa breve guida.

Cosa deve fare l'istituto scolastico: Gli istituti scolastici dovranno rivolgersi all'Ufficio Passaporti o presso il Comm.to della Polizia di Stato competente territorialmente, dove potranno presentare, previa accordi telefonici, le "dichiarazioni di accompagnamento" (per ciascun studente) inerenti alla gita scolastica allegando la seguente documentazione:

lettera su carta intestata dell'Istituto scolastico, a firma del preside o di chi ne fa le veci, sulla quale dovranno necessariamente comparire il nominativo degli accompagnatori, la data di partenza/ritorno della gita, lo stato di destinazione e la lista riportante i dati anagrafici degli alunni (cognome, nome, data e luogo di nascita);

copia fotostatica del/i documento/i d'identità dell'/gli accompagnatore/i.

fotocopie dei documenti d'identità di entrambi i genitori del minore (allegate alla "dichiarazione di accompagnamento");

Nel caso in cui si utilizzi il trasporto aereo, si segnalano casi in cui alcune compagnie aeree richiedono ai genitori del minore un'ulteriore documentazione di autorizzazione/scarico di responsabilità al viaggio.

Gli studenti stranieri che partecipano ai viaggi d'istruzione all'interno dell'U.E. devono essere in possesso del permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità. Ai sensi della Decisione del Consiglio dell'UE del 30.11.1994, tali studenti potranno altresì avvalersi dell' "Elenco dei partecipanti" che dovrà essere compilato a cura dell'Istituto scolastico, corredato di fotografia recente dello studente e vidimato dalla Questura territorialmente competente, presso l'Ufficio Immigrazione. Tale elenco dovrà essere esibito a richiesta delle autorità di frontiera da parte dell'insegnante che accompagna il gruppo di studenti in gita scolastica. Si precisa che lo studente minore di anni 14, iscritto sul permesso di soggiorno dei/l genitori/e dovrà fornire alla segreteria dell'istituto scolastico la fotocopia del permesso di soggiorno ove risulti iscritto e la fotocopia del proprio passaporto o in mancanza, la fotocopia del passaporto di uno dei genitori ove risulti

registrato. Gli studenti con età superiore di 14 anni dovranno quindi essere muniti di permesso di soggiorno individuale. Tutti gli studenti stranieri che si avvarranno dell' "Elenco dei partecipanti" dovranno fornire alla segreteria dell'istituto scolastico d'appartenenza nr.2 (due) fotografie formato tessera.

La richiesta di vidimazione dell'"Elenco dei partecipanti" dovrà essere presentata presso l'Ufficio Immigrazione della locale Questura, mediante una dichiarazione su carta intestata dell'Istituto scolastico nella quale viene attestata la data, la durata, lo scopo e la località di destinazione del viaggio. La dichiarazione dell'Istituto scolastico dovrà essere corredata dall'"Elenco dei partecipanti" in duplice copia, compilato e completo di foto degli interessati nonché riportante il timbro e la firma in originale del Dirigente scolastico (o chi ne fa le veci) allegando inoltre la seguente documentazione:

copia fotostatica del permesso di soggiorno dello studente oppure del genitore ove risulti iscritto;  
copia fotostatica del passaporto o in mancanza, la fotocopia del passaporto di uno dei genitori sul quale risulti registrato il minore;

copia fotostatica del/i documento/i d'identità dell'/gli accompagnatore/i.